



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

procedura negoziale MEPA n. 5954056

CIG: BA182A6711

CONTRATTO

di fornitura di beni o servizi o lavori a favore
della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

1. Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'offerta economica, il capitolato tecnico, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino nella procedura di ricerca del contraente;
 - b. dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale www.acquistinretepa.it nella suddetta procedura;
 - c. dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino e la Società;
 - d. dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - e. dalle Linee guida di attuazione del d.lgs. 36/2023, adottate dall'ANAC;
 - f. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
 - g. dal Codice di comportamento della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione ai sensi della legge n. 190/2012.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino.

6. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto, nei casi e con le forme all'uopo stabilite.

Art. 2 - Oggetto

- 1. Il contratto ha per oggetto i servizi/forniture indicati negli atti negoziali e di stipula.**
2. Il contratto ha per oggetto la fornitura indicate nel capitolato tecnico reso noto al Contraente in sede di trattativa e nell'eventuale atto di stipula elaborato dalla piattaforma digitale di negoziazione, da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nei citati atti.
3. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato tecnico.

Art. 3 - Durata del Contratto

1. Il contratto ha una durata pari ai mesi/giorni/anni indicati nel portale digitale di negoziazione cui lo stesso fa seguito, a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all'art. 2, viene determinato, nella misura stabilita con l'atto di offerta trasmesso dal Contraente nel portale di negoziazione, come eventualmente rideterminato dalla stazione appaltante in relazione alla sua effettiva durata.
2. Gli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale sono parimenti quelli indicate nell'atto di offerta trasmesso dal Contraente nel portale di negoziazione.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
2. Il Contraente riconosce alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane non idonee alla perfetta esecuzione del presente



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

contratto. L'esercizio da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

3. Il Contraente, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. **Per esigenze di sicurezza dell'Amministrazione committente, l'utilizzo di personale dipendente del soggetto fornitore, deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione all'ufficio**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

destinatario, delle generalità di coloro che accederanno agli uffici interessati al servizio, al fine di consentire i necessari controlli.

- 2. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, il fornitore si impegna alla immediata sostituzione dei dipendenti non graditi, così come pure se eventuali motivi di opportunità dovessero emergere in un momento successivo all'inizio dell'attività.**
3. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino.
5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Contraente si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
6. Il Contraente si obbliga a:
 - a. assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

- b. eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- c. attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- d. verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- e. implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

1. Il Contraente nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

Art. 11 - Subappalto

1. Il Contraente qualora lo abbia dichiarato in sede di offerta, potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle attività oggetto del contratto appositamente indicate in sede negoziale.
2. Per le prestazioni rese in subappalto, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, fatto salvo espresso patto contrario.
3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Contraente deposita presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, il contratto di subappalto, in copia autenticata dal medesimo, prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni da parte del subappaltatore. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
 - a. il nome del sub-contraente;
 - b. l'importo del sub-contratto;
 - c. l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Il Contraente deve inoltre comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici vigente.
10. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ufficio territoriale del Governo di Avellino inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ufficio territoriale del Governo di Avellino. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici vigente.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del medesimo Codice.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino.
7. Il Contraente si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta dello stesso, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, oltre alle altre informazioni richieste dal Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

effettuati.

10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.

Art. 13 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia in favore della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, qualora non sia stata concesso l'esonero alle condizioni prescritte dal Codice dei Contratti Pubblici.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. L'Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Penali e rilievi

1. In caso di inadempimenti alle prestazioni contrattuali per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, si applicherà una penale variabile tra lo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) e il 5 % (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, a seconda della gravità dell'inadempimento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, ovvero, direttamente dal rappresentante dell'Amministrazione. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino ritenga non fondate dette deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Avellino ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Art. 15 – Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data della dichiarazione di regolare esecuzione, successivamente alla ricezione delle fatture, con mandato diretto a favore del Contraente, secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.
2. **In caso di forniture rappresentate da servizi continuativi, la fatturazione dovrà essere emessa con cadenza trimestrale, salvo diverso accordo tra le parti e se la scadenza finale del contratto è precedente al termine dell'ultimo trimestre, sarà emessa fino alla data di cessazione del contratto. In caso di fattura relativa a periodo scadente il 31 dicembre, previa acquisizione della regolare esecuzione del servizio fino al 30 novembre, la stessa sarà pagata fino a detta data, mentre il saldo sarà corrisposto appena il Ministero dell'Interno avrà accreditato le necessarie risorse nell'esercizio successivo.**
3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino – (C.F. 80005410644) – Corso Vittorio Emanuele, 4 – 83100 Avellino e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive dell'eventuale codice IBAN e il codice identificativo gara (CIG).
4. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è T7VWVY.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito in legge con la legge 21.6.2017, n. 96, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
8. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Art. 16 - Recesso

9. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.
10. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino.
11. In caso di recesso della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte.

Art. 17 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 18 - Risoluzione per inadempimento

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 25% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino;
 - b. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi e adempimenti a carico del Contraente (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 8); subappalto (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 20);



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

- c. mancata osservanza del Codice di comportamento della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino;
 - d. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità.
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie del mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente.
 4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
 5. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
 6. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 19 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal Codice.
3. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dal Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del medesimo Codice.
2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità previste dal Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino al risarcimento del danno, il presente contratto potrà essere unilateralmente risolto di diritto.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Art. 21 - Fallimento del Contraente

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Art. 22 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Codice.
3. Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall'Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino.

Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino potrà individuare un direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato.
3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 24 - Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro Erariale di Napoli.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali e contrattuali, spese di pubblicazione.

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo se dovuta, è nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Il Contraente ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino le spese relative alla pubblicazione dell'eventuale bando di gara e dell'eventuale avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani.

Art. 26 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente nelle sedi legali risultanti dagli atti ufficiali presenti nei prescritti registri ufficiali.
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 5 (cinque) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Contraente

per la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo